

Prot. n. 80

Palermo, 14 maggio 2020

Oggetto: **EMERGENZA COVID19** - Disposizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante la cd fase 2 - **Violazione e inosservanza di legge e ordini di autorità superiori.**

On. Presidente della Regione
Assessore Regionale alla Salute
Assessorato Regionale delle Autonomie locali
e della Funzione pubblica
- On. Assessore
- Dirigente Generale Dipartimento della
funzione pubblica e del personale
A tutti i Dirigenti Generali
A tutto il personale della Dirigenza e del
Comparto
Servizi di medicina del Lavoro della Sicilia
Ai Sigg. Prefetti dell'Isola
Loro sedi

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, in attuazione dell'art. 241 del Decreto Legge c.d. rilancio, ancora neanche pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha disposto "a partire dal prossimo 18 maggio, la revoca di tutte le autorizzazioni concesse per l'esercizio del lavoro agile, ovvero di esonero (ad esempio ex PIP) ...".

Sicuramente penserete che sia una fake news, l'abbiamo pensato anche noi ma invece è tutto vero.

Probabilmente, il predetto Dirigente Generale sconta l'ignoranza determinata dalla mancata pubblicazione della norma, perché diversamente si sarebbe accorto, se avesse avuto la possibilità di leggerla integralmente, che un'altra previsione dello stesso progetto, dispone all'art. 16, comma 1 (del DL ancora non entrato in vigore), che la scadenza dello stato di emergenza è prorogato di sei mesi, sino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, si sarebbe anche accorto che all'art. 96 del D.L. (non entrato ancora in vigore), è stato disposto al comma 4, la conferma di quanto previsto per il lavoro agile, nonché l'estensione di tale previsione anche ai rapporti di lavoro del settore privato.

Ne discende che, ai sensi della normativa oggi vigente, ma anche di quella che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, fissata con il nuovo provvedimento, al 31.12.2020.

%

In verità, si deve anche evidenziare che lo stesso art. 241, al comma 1, dispone che sino al 31.12.2020 le amministrazioni adeguano le misure relative al lavoro agile alle esigenze della progressiva riapertura e che da nessuna parte traspare una azione così drastica e immediata.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene improvvida, avventata e sconsiderata una disposizione di servizio che impone, in un momento così delicato, il rientro in ufficio di tutto il personale, sia perché mancano anche i più elementari presidi sanitari di garanzia, sia perché non potranno mai essere rispettate le misure contenute nella direttiva 1 del 2020 e ribadite nel DPCM 04/03/2020.

Conseguentemente, al fine di non vanificare tutti i sacrifici e gli sforzi di contenimento sin qui adottati, s'invita il dott. Dario Caltabellotta a revocare immediatamente la disposizione di servizio prot. n. 19981 del 14 maggio 2020.

Con la presente, si chiede a tutte le autorità competenti in materia, riportate in indirizzo, di intervenire per evitare che si formi il reato di violazione e inosservanza di leggi e ordini delle autorità superiori e, al fine di prevenire l'adozione di singoli interventi schizoidi, di convocare le delegazioni trattanti (in video conferenza) per concordare un'opportuna linea di ripresa graduale per tutte le strutture dell'Amministrazione della Regione Siciliana.

In ultimo, le scriventi sottolineano la bontà dell'istituto del lavoro agile che non ha determinato alcun rallentamento dell'azione amministrativa, ma ha invece contribuito a realizzare notevoli risparmi per l'amministrazione.

Distinti saluti.

(Giuseppe Badagliacca)

(Emanuele Di Paola)

(Gaspere Di Pasquale)

(Angelo Lo Curto)

